

Tribunale di Ragusa - Sentenza n. 850/2009 (Docenti supplenti - riconoscimento del periodo di sospensione attività didattica - assenza continuativa del titolare - necessità)

Autore:

In: Giurisprudenza commentata

Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un'assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.

<https://www.diritto.it/tribunale-di-ragusa-sentenza-n-8502009-docenti-supplenti-riconoscimento-del-periodo-di-sospensione-attivita-didattica-assenza-continuativa-del-titolare-necessita/>